

LEGGE 3 ottobre 2009 , n. 141

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 3 ottobre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1749):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 4 agosto 2009.

Assegnato alle commissioni riunite 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 settembre 2009 con parere delle commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 8^a, 10^a, 13^a e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita', il 9 settembre 2009.

Esaminato dalle commissioni riunite 5^a e 6^a il 9, 15, 16 e 22 settembre 2009.

Esaminato in aula il 16 e 22 settembre 2009 ed approvato, con modificazioni, il 23 settembre 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2714):

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), in sede referente, il 23 settembre 2009 con pareri della commissione per la legislazione e delle commissioni I, II, VIII e X.

Esaminato dalle commissioni riunite V e VI il 24 settembre 2009.

Esaminato in aula il 29 settembre 2009 ed approvato il 2 ottobre 2009.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 103

All'articolo 1, al comma 1:
nell'alinea, le parole da: «recante» fino a: «Camere» sono
sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102»;

la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) all'articolo 13-bis:

1) al comma 3, dopo la parola: "giudiziaria", sono inserite le
seguenti: "civile, amministrativa ovvero tributaria" e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di cui
all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si
determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo";

2) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra,
l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione
della punibilita' penale, limitatamente al rimpatrio ed alla
regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della
disposizione di cui al gia' vigente articolo 8, comma 6, lettera c),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile
disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262";

3) al comma 6, le parole: "15 aprile 2010" sono sostituite dalle
seguenti: "15 dicembre 2009";

4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

"7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione
altresi' le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli
articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio
ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti
nei limiti degli importi delle attivita' rimpatriate ovvero
regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico
con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato
nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008";

alla lettera c), numero 1), nel secondo periodo, le parole: «dalla
legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge».